

Rottamazione “saldo e stralcio” per chi è in difficoltà economiche

Data Articolo: 14 Gennaio 2019

Autore Articolo: Nicolò Cipriani

La legge di bilancio (art. 1, commi 184-198, L. n. 145/2018) contiene la definizione con **modalità agevolata dei debiti iscritti a ruolo** (c.d. definizione a “saldo e stralcio”) per i **contribuenti-persone** fisiche in **difficoltà economica**. Si tratta di un'ulteriore sanatoria che si aggiunge a quelle già previste nella “pace fiscale” del D.L. 119/2018.

L'**oggetto della sanatoria** è rappresentato dai **debiti tributari** affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti **dall'omesso versamento di imposte** indicate nelle dichiarazioni annuali. Si tratta di imposte già dichiarate dal contribuente ma non versate che vengono normalmente rimosse in esito ai controlli automatizzati (articolo 36-bis DPR 600/73 per le imposte dirette e articolo 54-bis DPR 633/72 per l'Iva). Trattandosi di debiti già in essere iscritti a ruolo, ancora una volta vengono esclusi i contribuenti che hanno ricevuto o stanno pagando il solo avviso bonario. Sono compresi nel perimetro dei debiti gli omessi versamenti dei **contributi dovuti** dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps, anche se occorrerà comprendere se siano inclusi tutti i contributi dei lavoratori autonomi e quindi sia di professionisti iscritti alla gestione separata Inps, sia di artigiani e commercianti. Dovrebbero, invece, essere esclusi i contributi dovuti per il lavoro dipendente e quelli derivanti da eventuali accertamenti subiti.

L'estinzione dei debiti interessa solo i soggetti **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**. Sono di conseguenza esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, diversi dalle persone fisiche. L'istituto giuridico agevolativo ritiene **grave e comprovata la situazione di difficoltà economica** allorché **l'ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non sia superiore a **20.000 euro**. Gli unici soggetti esclusi sono quelli in stato di sovraindebitamento che hanno presentato la domanda per la liquidazione di tutti i propri beni (articolo 14-ter della legge 3/2012), i quali, indipendentemente dall'ISEE, possono estinguere i debiti iscritti a ruolo.

L'importo da versare per l'estinzione dei debiti dipende dalla situazione economica del contribuente e si prevede, oltre all'integrale annullamento di sanzioni ed interessi di mora, il versamento di una percentuale a titolo di capitale e interessi in ragione dei seguenti valori ISEE:

- **16%** con ISEE del nucleo familiare non superiore a **500 euro**;
- **20%** con ISEE del nucleo familiare superiore a **500 euro** e non superiore a **12.500 euro**;
- **35%** con ISEE del nucleo familiare superiore a **500 euro**.

Sono inoltre dovuti gli **aggi** e il **rimborso delle spese** per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

I soggetti, invece, in **stato di sovraindebitamento** possono estinguere i carichi a ruolo versando il 10% delle somme iscritte alla riscossione a titolo di capitale e interessi, oltre ad aggi, spese per procedure esecutive e di notifica.

Tali percentuali valgono anche per contributi (delle casse previdenziali professionali e delle gestioni Inps dei lavoratori autonomi) e il versamento sarà poi utilizzato ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.

La procedura della **definizione “saldo e stralcio”** prevede la presentazione entro il **30 aprile 2019** di una dichiarazione da effettuarsi su un modello di prossima pubblicazione. Nella dichiarazione il contribuente dovrà attestare i propri requisiti (ISEE o stato di sovraindebitamento) per poter accedere alla definizione e dovrà altresì specificare quali debiti intende definire.

Il versamento delle somme dovute potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il **30 novembre 2019**, o in un massimo di **cinque rate**, secondo le seguenti modalità:

- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

Il contribuente, nella dichiarazione, dovrà indicare il numero massimo di rate in cui intenderà pagare.

Entro il **31 ottobre 2019**, l'agente della Riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione e, in caso di pagamento rateale, l'importo dovuto e la relativa scadenza di ciascuna rata.

Sempre entro il **31 ottobre**, se fossero insussistenti i requisiti necessari ovvero si trattasse di debiti non

definibili, l'Agenzia notificherà l'eventuale rigetto della domanda di estinzione.

L'istanza di saldo e stralcio può essere presentata anche da coloro che, avendo presentato domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli, non hanno eseguito i pagamenti o sono decaduti dalla rottamazione per aver pagato in ritardo o per averne omesso il versamento.

In caso di **mancato integrale pagamento** degli importi dovuti per la definizione, sia dell'unica rata, sia di una delle rate successive, la definizione non si perfeziona e il pagamento non potrà essere dilazionato. Così come è disposto per la terza rottamazione, per chi paga a rate, è prevista una tolleranza di 5 giorni. Nei casi di tardivo versamento delle rate non superiore a cinque giorni, non scatta perciò la decadenza dai benefici e non sono dovuti interessi.

La presentazione della dichiarazione di estinzione dei debiti comporta la **sospensione dell'avvio di procedure cautelari**. In particolare, la norma, rinviando a tal fine all'articolo 3 del D.L. 119/2018, prevede che a seguito della domanda:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini delle compensazioni e dei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni;
- sarà possibile il rilascio del Durc.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN